



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2019, proposto da Annamarialisa Biagini, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Di Palma, Mario Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Mannella in Catanzaro, via Napoli, 21;

***contro***

Comune di Villapiana non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa concessione di misura cautelare:***

a) del provvedimento emesso dall'Area Urbanistica del Comune di Villapiana in data 10.10.2018, con n. prot. 11687, conosciuto in data 16.10.2018, con cui è stata negata la certificazione di agibilità richiesta con S.C.A. del 1.10.18 prot. n. 10693, pretendendo ad integrazione della documentazione prodotta a supporto della pratica le ricevute a saldo degli oneri di urbanizzazione relative alla concessione edilizia n. 1/193 in ditta Zetdueimmobiliare s.r.l. e comunicando che nell'attesa "la pratica è

da intendersi sospesa e priva di alcuna efficacia”;

b) di ogni atto premesso (Delibera G.M. n. 35 del 3.03.2005, allo stato non conosciuta ) connesso e/o consequenziale (non esclusa, ove vista la relativa motivazione non meramente confermativa, la

nota del 16.11.2018, prot. n. 14093, conosciuta il 23 novembre 2018, con cui l'Ente resistente, in

relazione all'istanza di annullamento in autotutela della ricorrente, ha confermato il precedente

provvedimento quivi impugnato).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Nicola

Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che viene impugnato il provvedimento con cui il Comune intimato ha comunicato che, nelle more del deposito delle ricevute di pagamento a saldo degli oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n. 1/193, la segnalazione di certificato di agibilità dell'immobile 01.10.2018 prot. n. 10693, “è *da intendersi sospesa e priva di alcuna efficacia*”;

Ritenuto che il rilascio del certificato di abitabilità si deve fondare esclusivamente su valutazioni di ordine igienico-sanitarie e non su profili che, in quanto attinenti al mancato pagamento di oneri di urbanizzazione, sono del tutto estranei alla conformità dell'opera rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza n. 1762/2011);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente fondato e che può essere accolto con decisione in forma semplificata;

Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio, stante la natura formale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento n. 11687/2018, salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Nicola Durante**

**IL SEGRETARIO**